



COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' VETERINARIE DEL CIVICO CANILE DENOMINATO "NUOVA CASA DEGLI ANIMALI" IN LOCALITA' MONTE CONTESSA A GENOVA – SESTRI PONENTE



Sommario

| | |
|---|---|
| Art. 1- Oggetto | 2 |
| Art. 2- Caratteristiche generali della struttura e destinazione degli spazi | 2 |
| Art. 3 - Durata del servizio..... | 3 |
| Art.4 –Obblighi del Gestore tramite il Direttore Sanitario | 3 |
| Art. 5 – Altri obblighi del Gestore | 5 |
| Art. 6 – Relazione con altri soggetti | 5 |
| Art. 7 - Personale necessario per lo svolgimento del servizio | 6 |
| Art. 8 - Subappalto | 7 |
| Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza | 7 |
| Art. 10 - Modalità di liquidazione e pagamento delle fatture | 7 |
| Art.11 - Cauzione definitiva..... | 8 |
| Art.12 - Obbligo di assicurazione | 9 |

| | |
|--|----|
| Art. 13 – Controllo e monitoraggio sull’andamento del servizio | 9 |
| Art. 14 - Inadempienze e penalità..... | 9 |
| Art. 15- Risoluzione del contratto | 10 |
| Art. 16 - Divieto di cessione del contratto. | 11 |
| Art. 17 - Cessione del credito | 11 |
| Art. 18– Controversie..... | 12 |
| Art. 19 - Rinvio ad altre norme | 12 |

Art. 1- Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del servizio di Gestione delle attività veterinarie del Civico Canile, “Nuova Casa degli Animali”, sito in Via Rollino 92, a Genova – Sestri Ponente località Monte Contessa, in possesso di autorizzazione n. 88/DA del 18/02/2009 e di autorizzazione n. 15/L.R. 20/99 del 17702/2009 per il funzionamento dell’ambulatorio veterinario.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo ai compiti attribuiti al Comune di Genova dalle normative in materia e in particolare dalla Legge Regione Liguria n. 23/2000 e del Civico Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in città, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 08.03.2011.

Il soggetto che si aggiudicherà il servizio di Gestione delle attività veterinarie del Civico Canile, è denominato negli articoli successivi con la dizione abbreviata “Gestore” mentre il Comune di Genova – Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica – U.O.C. Igiene e Suolo Abitato - Ufficio animali verrà denominato con la dizione abbreviata di “Amministrazione”.

Art. 2- Caratteristiche generali della struttura e destinazione degli spazi.

La struttura da gestire per il ricovero dei cani randagi smarriti e/o abbandonati dai detentori per forze di causa maggiore e/o vaganti catturati sul territorio del Comune di Genova è situata in località Monte Contessa a Genova-Sestri Ponente Via Rollino 92.

La struttura risulta in possesso di decreto di agibilità espresso con D.D. 2009/122.9.0/11.

In detta struttura dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l’obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Genova, tenuto conto dei limiti di capienza come da autorizzazione e con la finalità prioritaria della permanenza limitata.

La struttura è dotata anche di uno spazio dedicato alle cure di primo soccorso per felini urbani feriti e/o malati.

Il contesto esterno è quanto mai favorevole, essendo la struttura posizionata all’interno di una vasta radura contornata da bosco di pini ed abeti, in posizione panoramica e decentrata rispetto alla fascia territoriale abitata, quindi in assenza di rumori che possono irritare gli animali e di disagio per i residenti per gli eventuali latrati degli stessi.

La struttura è stata progettata con novanta box doppi per la parte di canile rifugio e venti box per la parte sanitaria, di cui 14 destinati alla ASL 3 - S.C. Sanità Animale e 6 destinati all’infermeria sotto

la responsabilità del Direttore Sanitario del Canile, e con la filosofia costruttiva, secondo la quale i cani devono restare nella struttura un tempo assai limitato, per essere adottati in breve tempo, grazie a metodologie comportamentiste da doversi applicare nella struttura stessa, particolarmente per i cani morsicatori.

Art. 3 - Durata del servizio

L'appalto, decorrerà presumibilmente dal **01.10.2018** per un periodo di validità di complessivi 27 (**ventisette**) mesi, con la facoltà di prosecuzione di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di continuare il rapporto di cui al presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dei servizi previsti nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione, a mezzo a/r o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al contraente almeno 15 giorni prima alla scadenza del contratto.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito

Art.4 –Obblighi del Gestore tramite il Direttore Sanitario

Il servizio di Gestione di attività veterinarie della “Nuova Casa degli Animali” dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative regionali e nazionali in materia di randagismo e strutture sanitarie (L. 281/91 – Legge Regione Liguria 23/00 – Legge Regione Liguria 9/2017) ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi e dovrà garantire tramite il Direttore Sanitario:

1. Una prima visita veterinaria a tutti gli animali ospitati e in occasione di ogni nuovo ingresso, con il supporto – se richiesto – del Veterinario specializzato in comportamento animali, cui deve seguire un controllo veterinario almeno semestrale e ogni volta che fosse necessario. Dovranno essere eseguite visite straordinarie agli animali segnalati dagli operatori/educatori/volontari e con priorità proporzionale alla gravità dei sintomi descritti dandone evidenza immediata al Gestore del lotto 1;
2. la sterilizzazione dei cani ospitati, non di competenza della ASL e non di proprietari privati, entro 60 (sessanta) giorni dall'ingresso in canile (ad eccezione di quelli fino ad otto mesi di età), dando la precedenza alle femmine e alle razze di tipo molossoide e loro incroci e comunque prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell'articolo 10 della Legge Regionale nr. 23/2000 e dei gatti assistiti, prima della reintroduzione sul territorio o dell'avvio nell'oasi oppure della loro adozione;
3. la sterilizzazione dei cani ceduti prima degli otto mesi di età, concordando con l'adottante l'appuntamento per l'intervento da eseguire gratuitamente, dopo l'ottavo mese di età nell'ambulatorio del Canile o nella struttura esterna convenzionata. Nel caso in cui, non sia possibile effettuare l'intervento sul cane dato in adozione a causa di problemi legati alla salute dello stesso, il Direttore Sanitario dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione

inviando idoneo certificato contenente motivazioni esaustive per le quali il Veterinario ha ritenuto che l'animale non potesse essere sottoposto ad intervento di sterilizzazione. Copia di detto certificato dovrà essere consegnato anche all' adottante o affidatario. Mensilmente dovranno essere trasmessi all'Amministrazione elenco dei cani e gatti sterilizzati.

4. prestazioni e interventi chirurgici, anche tramite convenzioni con strutture esterne;
5. la predisposizione, da parte del Veterinario specializzato in comportamento animale, di piani individuali per la rieducazione e riabilitazione dei singoli animali, dette procedure saranno comunicate agli educatori cinofili che dovranno aggiornare periodicamente il Veterinario specializzato in comportamento animale su progressi e regressi in modo da consentire le eventuali necessarie modifiche al piano individuale di rieducazione. Anche i Volontari appositamente formati e/o il personale indicato dal Gestore del Lotto 1 (Servizio di gestione struttura – cura e custodia animali) potranno collaborare nella fase di rieducazione e riabilitazione del cane attenendosi strettamente ai piani individuali elaborati dal Veterinario specializzato in comportamento animale al quale dovranno riferire periodicamente su progressi e regressi in modo da consentire le eventuali necessarie modifiche al piano individuale di rieducazione. Eventuali procedure che prevedano l'uso di terapia farmacologica a supporto, dovranno essere predisposte previo invio di una specifica relazione dettagliata riportante le motivazioni, gli obiettivi prefissati, le tempistiche previste, la programmazione settimanale del lavoro rieducativo (con orari e durata delle sedute) e della terapia farmacologica (dosi e orari di somministrazione); la pianificazione del protocollo di monitoraggio del benessere di competenza sanitaria (con indicazione degli indicatori di benessere applicati).
6. l' eventuale consulenza agli adottanti per problematiche di tipo sanitario o comportamentale entro i 4 mesi dall'adozione;
7. la definizione delle razioni di cibo e prescrizioni dietetiche degli animali predisponendo un programma di alimentazione adeguato, bilanciato e differenziato in base alla mole e alle esigenze dietetiche dei cani, gatti e altri animali ricoverati, in modo che siano soddisfatte le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun animale;
8. il mantenimento in piena efficienza dell'Ambulatorio Veterinario e la gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti e sul farmaco veterinario;
9. la compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati presso il canile nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, terapia, esiti, con sottoscrizioni leggibili del veterinario compilatore. Le cartelle cliniche degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/ adottante nel momento dell'uscita del cane dal Canile, debitamente sottoscritta dal Direttore sanitario
10. la supervisione del benessere psico-fisico degli animali attraverso l'osservazione del loro comportamento creando e aggiornando apposite schede, consultabili e accessibili da parte dell'Amministrazione, nelle quali inserire le risultanze di tale analisi;
11. individuazione della collocazione dei cani nei box ;
12. partecipazione a tutte le riunioni di equipe concernenti l'analisi e la valutazione di aspetti medico veterinari riguardanti la gestione del canile;
13. formulazioni di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico riguardanti il benessere animale.
14. la gestione del registro di carico e scarico degli animali in coordinamento con il Gestore del lotto 1;
15. la predisposizione di relazioni sanitarie sulle condizioni psicofisiche degli animali sequestrati, da utilizzare al fine di eventuali confische e dissequestri;

16. fornire all'Ufficio Animali dati per la compilazione di grafici e statistiche e nelle iniziative di informazione (incontri, convegni) per la sensibilizzazione della cittadinanza;
17. la predisposizione di un report/relazione riepilogativa trimestrale, in coordinamento con il Gestore del lotto 1, sull'andamento della gestione complessiva del canile;
18. provvedere alla soppressione eutanasica dei cani qualora gli stessi siano incurabili o gravemente ammalati; tale decisione dovrà essere assunta dal Direttore sanitario del canile, supportato da parere di un medico veterinario libero professionista iscritto all'Ordine professionale indicato; nel caso in cui i pareri siano discordanti sarà richiesto il parere di un medico veterinario della ASL 3 Genovese S.C. Sanità Animale.

Emergenze e orari: il Gestore delle attività veterinarie sempre tramite il Direttore Sanitario dovrà garantire l'esecuzione di un adeguato servizio di emergenza veterinaria sia per i cani randagi, i gatti liberi ed altri piccoli animali urbani, in ogni caso non di proprietà, traumatizzati o feriti, in esecuzione dell'articolo 4 comma b) della L.R. N° 23/2000, ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la cui gestione è dell'Ente Regione, sia per gli animali ospiti del canile. Detto servizio di emergenza veterinaria, da attivarsi entro due ore dalla chiamata, dovrà essere garantito 24 ore su 24 in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, anche tramite convenzione con altra struttura sanitaria autorizzata.

Il Direttore Sanitario dovrà essere presente almeno quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì garantendo inoltre, una corretta gestione sanitaria dei cani ospitati, attraverso la presenza di ulteriore personale Medico Veterinario per almeno otto ore giornaliere dal lunedì al sabato, garantendo una copertura giornaliera dalle ore 10.00 alle ore 18.00, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad eseguire tutte le indagini e le terapie necessarie a ripristinarne il buono stato di salute. Nella giornata di domenica e nei festivi dovrà essere comunicato all'Amministrazione il nominativo del Medico Veterinario reperibile per ogni emergenza e/o il recapito di struttura esterna operativa in tale occasione. Qualsiasi tipo di variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Il Gestore del servizio sanitario dovrà collaborare alla gestione sanitaria dei cani ancora soggetti alla profilassi presso la struttura (il periodo di esecuzione della profilassi e dei trattamenti profilattici decorre dal momento in cui il cane è condotto nella struttura fino alla consegna da parte della ASL 3 – S.C. Sanità Animale del “Certificato di avvenuto trattamento profilattico “ e quindi non ancora in situazione di affidabilità) mettendo a disposizione del Medico Veterinario della S.C. Sanità Animale della ASL 3 presso la struttura un proprio operatore, sia per coadiuvare il Veterinario della ASL 3 sia per la continuazione delle terapie prescritte dallo stesso in caso di positività al prelievo ematico dei cani in profilassi. I medicinali necessari per tali terapie saranno forniti dalla ASL 3.

Art. 5 – Altri obblighi del Gestore

Il Gestore dovrà inoltre nominare e comunicare all'Ufficio il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, comunicando tempestivamente all'Ufficio qualsiasi variazione del relativo nominativo.

Art. 6 – Relazione con altri soggetti

Il Direttore Sanitario, individuato dal Gestore delle attività veterinarie, tra le altre funzioni, avrà il compito di sovrintendenza e controllo su tutte le procedure interne; dovrà gestire le eventuali problematiche riscontrate all'interno della struttura, siano esse relative al personale, ai volontari ,etc., in collaborazione con l'Ufficio.

Il Direttore Sanitario dovrà inoltre gestire le relazioni con la ASL o altre istituzioni. Sarà suo compito coordinare gli aggiudicatari dei Servizi (Lotto 1 e Lotto 2) ed assicurarne integrazione ed armonia, dirimere le controversie ed effettuare incontri periodici con il personale interno in modo da verificare la presenza di possibili conflittualità ed individuare idonee soluzioni.

Art. 7 - Personale necessario per lo svolgimento del servizio

Il Gestore del Servizio dovrà nominare

- un Direttore Sanitario (4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), garantendo inoltre:
- un secondo Medico Veterinario (4 ore giornaliere dal lunedì al sabato)
- un Medico Veterinario specializzato in comportamento animale (4 ore giornaliere dal lunedì al sabato)

Il Gestore dovrà comunicare i nominativi all'Amministrazione **prima di dare corso all'esecuzione del contratto** e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione. Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure sanitarie attivate nel corso della gestione. Dovrà anche essere comunicata - prima di dare corso all'esecuzione del contratto - una Clinica Veterinaria come struttura esterna operativa.

In caso di assenze motivate del Direttore sanitario dovrà essere previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi Integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento è quello per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore servizi e sociosanitario e di inserimento lavorativo; lo stesso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Dell'attività tutti gli operatori di qualunque ruolo, risponde unicamente il Gestore che tiene indenne e manleva la Civica Amministrazione da ogni eventuale conseguenza dannosa.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta al Gestore in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dalla Civica Amministrazione e per essa dall'Ufficio; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi idonee a dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione, potrà essere richiesta al Gestore dall'Ufficio Animali.

In ogni caso il Gestore dovrà comunicare all'Ufficio Animali entro l'inizio della gestione, i nominativi delle persone che saranno impiegate organicamente per l'esecuzione del servizio. L'elenco del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e della posizione previdenziale ed assicurativa. Ogni variazione del personale che avverrà durante la gestione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Gli operatori economici devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza

Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario: tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono pertanto a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

Considerato che lo svolgimento del servizio presso la struttura di Monte Contessa non prevede la presenza di personale comunale né sono prevedibili interventi di diversa natura presso tale sede, non sono possibili attività interferenti.

Pertanto non sussistono rischi di interferenza ai fini della predisposizione da parte della C.A. del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza .

Art. 10 - Modalità di liquidazione e pagamento delle fatture

Il Gestore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA: codice univoco ufficio YC8QTH. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti
La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) richiesto direttamente all'ente competente ed all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.11 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Gestore dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato; tale cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.12 - Obbligo di assicurazione

Il Gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Gestore.

Si richiede al Gestore del Servizio un'adeguata copertura assicurativa per:

- **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta:
- **Assicurazione Responsabilità Civile e Professionale.**

Restano a carico del Comune la copertura Incendio e RCT fabbricati relativa alla struttura in quanto bene di Civica proprietà.

Copie di tutte le polizze assicurative dovranno essere trasmesse alla Direzione Ambiente - Ufficio Animali per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di dette polizze comporterà la risoluzione contrattuale.

Art. 13 – Controllo e monitoraggio sull'andamento del servizio

La Civica Amministrazione verifica l'adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi del presente capitolato, finalizzate anche al miglioramento delle attività espletate, per tramite del Responsabile del Settore Igiene e Acustica o suo delegato nell'ambito della Direzione Ambiente e Igiene, e si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa. In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile. Alla Stazione Appaltante è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non): a tal fine tutta la predetta documentazione deve essere conservata e a disposizione presso gli Uffici del Canile.

Art. 14 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, il Direttore Sanitario potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale il Gestore avrà

la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Trascorso il termine di cui sopra, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non accolte, si procederà all'applicazione della penalità il cui importo viene determinato in relazione alla natura e gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato:

- Mancata comunicazione all'Amministrazione di sostituzione del medico veterinario indicato nel contratto come Direttore Sanitario: Euro 500 da decurtare sulla liquidazione mensile;
- Mancata comunicazione all'Amministrazione della struttura convenzionata esterna per la pronta reperibilità Euro 500 da decurtare sulla liquidazione mensile;
- Mancata sterilizzazione degli animali affidati Euro 1.000,00 da decurtare sulla liquidazione mensile;

I contenuti dell'offerta presentata in sede di gara dal Gestore, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, graduata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento secondo la valutazione compiuta dal Responsabile del procedimento.

Non è comunque precluso al Comune, con le modalità sopra esposte, il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale, assunto dall'Amministrazione, verrà comunicato al Gestore; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Art. 15- Risoluzione del contratto

E' facoltà della Civica Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la perizia e la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, nonché vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal

contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- applicazioni delle penali previste all'articolo 14 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal citato articolo;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Civica Amministrazione al Direttore Sanitario per porre fine all'inadempimento; in tali casi si procederà alla contestazione degli addebiti fissando un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale il Direttore Sanitario dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante la posta elettronica certificata (PEC).

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Al Direttore Sanitario e verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti del Direttore Sanitario nonché all'incameramento della cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Direttore Sanitario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Direttore Sanitario.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione

Art. 17 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge

Art. 18– Controversie

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 – 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso previsti dalla normativa attualmente vigente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D.Lgs. n. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile